



Eu-Draw Students' Papers



**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

www.eu-draw.com

Euroasiatic Solidarity under the Lens of the Modern Romanist

by Eugenio Ciliberti

*Ph.D. Student in Legal Sciences (Historical-Philosophical-Legal Curriculum),
University of Salerno*

*“Tradition cannot be inherited,
and if you want it you must obtain it by great labour.
It involves, in the first place, the historical sense...
and the historical sense involves a perception,
not only of the pastness of the past,
but of its presence”*

(T.S. ELIOT, *Tradition and the Individual Talent*, 1919)

With the new Civil Code of the People's Republic of China (PRC), approved during the third plenary session of the thirteenth National People's Congress on May 28th, 2020, the parallelism between Roman Law – and the following tradition – and the Chinese Law has become clearer, reflecting the political and legal changes that have characterized contemporary China, a nation that, while maintaining its own commercial peculiarities compared to Western countries, nonetheless strives to join them from an economic point of view, playing an important role in the global market.

The above-mentioned parallelism has a very ancient background, as observed by a distinguished Roman Law scholar, as well as a member of the Italian Constituent Assembly and mayor of Florence, Giorgio La Pira. During a speech held in 1975, La Pira stated that “When there was unity and peace in the West, under Augustus, unity and peace also existed in the other side

of the world: in Asia there was the Chinese empire. It is not just a coincidence; it is a fact placed for our reflection: Jesus Christ was born when the whole world was at peace”¹.

The pacification referred to by La Pira was certainly a political pacification: today we are able to talk about a juridical reconciliation as well, since the Chinese legal system has placed itself in the position to incorporate the Civil Law institutions developed by Roma Law, adapting them to the millenary Chinese culture.

Like any milestone, not even this one can be considered as definitive and immutable: it is known that law is subject to a continuous evolution and the way in which it regulates the order of things today does not necessarily imply that it will be the same also in the future.

What it is possible to put in place in this historical moment is an attempt to predict what could be the results that such a goal could lead to in the medium term, also in consideration of the conditions that already exist.

In this sense, we must refer to the expression “Silk Road” (*Seidenstrasse*), formulated in 1877 by the German scholar Ferdinand Freiherr von Richtofen to indicate the network of land and trade routes that connected, since ancient times, East Asia and, in particular, China, the Middle East and the Mediterranean area.

This idea, far from being merely attributable to the cartographic field, was further developed on the impulse of the Chinese government, with the *Belt and Road Initiative*

(*Yi dai yi lu*), launched in 2013 with the aim of improving communication routes and the interconnection between Asia and Europe, increasing commercial exchange, establishing an international financial network and facilitating contacts between different populations, cultures and civilizations, in the attempt to create a new model of international relations, based on mutually beneficial cooperation, as well as on the development of

¹ G. LA PIRA, *La nostra partecipazione all'Anno Santo*, in G. LA PIRA, *Il sentiero di Isaia. Scritti e discorsi: 1965-1977*, 2° ed., Firenze, 1979 (1°ed. 1978), p. 625.

a shared global economy and a fair and transparent trade and investment system, based on shared rules.

In the development of the *Belt and Road Initiative*, there are those who identify the seeds of a “eurasiatic solidarity”, meaning by Eurasia “a single continental area inhabited by very different populations, amounting today to five billion people, partly migrants, many of whom have used and still use the Roman legal (- religious) system”².

Therefore, it emerges how this ideal contrasts with the opposition between Europe and Asia, according to the legend of Aeneas narrated by Virgil, which sees the Trojan hero as an element of connection between Troy and Rome, thus allowing to find the “Asian roots of the Roman tradition”³.

With regards to this initiative, the European Union and its Member States have shown an ambivalent attitude, alternating expressions of interest with concerns related to the excessive Chinese influence within the legal-economic space of the so-called “Old Continent”. Similar doubts also emerge from the European Parliament resolution of 16 September 2021 on a new EU-China strategy, which devotes a large section to “*Fostering open strategic autonomy, including in trade and investment relations*”, which “notes that in 2020, in the context of COVID-19, China ranked as the EU’s largest partner for trade in goods for the first time, with the trade balance further deteriorating to the EU’s detriment”; on the other hand, it “points out that for different reasons, mutual investment levels remain below their potential and recognises the economic opportunities that characterise the wider region” and “considers that the volume of trade between China and the EU

² P. CATALANO, *Per un romanismo socialista del XXI secolo. Verso la solidarietà eurasiatica. Sassari-Roma-Xi’an 1973-2013*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 37/2016, pp. 235-250, now in R. CARDILLI, L. FORMICHELLA, S. PORCELLI, Y.O. STOEVA (a cura di), *Chang’an e Roma. Eurasia e Via della Seta. Diritto, società, economia*, Milano, 2019 p. 30.

³ Verg., *Aen.*, 7, 249-273. On this issue, see also S. PORCELLI, *Solidarietà eurasiatica: dal rex Enea alla Yi dai yi lu (e oltre...)*, in R. CARDILLI, S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese*, Torino, 2020, p. 370.

will require a rules-based and values-driven framework which needs to be rooted in international norms”⁴.

Such reflections certainly cannot disregard the regulatory framework envisaged by the *Agreement on Trade and Economic Cooperation between the European Economic Community and the People's Republic of China*, signed in Brussels on May 21st 1985, approved with the Council Regulation (EEC) No 2616/85 of 16 September 1985 and entered into force on October 1st 1985, replacing the previous 1978 Agreement. According to Article 1, the Agreement aims “to promote and intensify trade between them”, as well as “to encourage the steady expansion of economic cooperation”. The document consists of four chapters: Chapter 1 is dedicated to Trade Cooperation (Articles 2-9); Chapter 2 to Economic Cooperation (Articles 10-14); Chapter 3 regulates the Joint Committee (Article 15); Chapter 4 contains the final provisions (Articles 16-18).

As for the first profile of the Agreement, the obligations enshrined in it consist “for China, to favorably consider imports of products from the EU and, for the latter, to proceed towards the complete liberalization of imports from the Asian country, among other things, through the progressive increase in the volume of its quotas”.

More specifically, one of the peculiarities of the Agreement is linked to the clause of the “most-favoured-nation treatment”, contained in Article 3, according to which the two Contracting Parties undertake to mutually grant the most favorable conditions attributed or to be attributed in the future, in a given matter⁵, to one or more States. In this sense, the Agreement is “non-

⁴ European Parliament, *Resolution on a new EU-China strategy*, 16 September 2021, point 42, available online at <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-09-16_EN.html#sdocta5>.

⁵ More specifically, the provision includes within the scope of the clause: customs duties and charges of all kinds applied to the import, export, re-export, or transit of products, including the procedures for the collection of such duties or charges; regulations, procedures and formalities concerning customs clearance, transit, warehousing and transshipment of products imported or exported; taxes and other internal charges levied

preferential”, meaning that it does not provide any concession of a financial or commercial nature for any of the parties⁶.

With regards to the second profile, Article 10 extends the scope of the Agreement, providing that “Within the limits of their respective competence, and with the main aims of encouraging the development of industry and agriculture in the European Economic Community and the People’s Republic of China, of diversifying their economic links, encouraging scientific and technological progress, opening up new sources of supply and new markets, helping to develop their economies and raise their respective standards of living, the two Contracting Parties agree to develop economic cooperation in all the spheres subject to common accord”.

The provision identifies the following areas as objects of economic cooperation between the two Contracting Parties: industry and mining; agriculture, including agro-industry; science and technology; energy; transport and communication; environmental protection; cooperation in third countries.

This provision has to be associated with the subsequent Article 11, where it is established that “According to their needs and within the means at their disposal and as far as they are able, the two Contracting Parties shall encourage the application of the various forms of industrial and technical cooperation, for the benefit of their undertakings or organizations”.

This Article also stresses that, in order to attain the objectives above-mentioned, the two Contracting Parties shall endeavor to facilitate and promote: joint production and joint ventures; common exploitation; the transfer of technology; cooperation between financial institutions; visits, contact and activities designed to promote cooperation between individuals, delegations and economic organizations; the organization of seminars and

directly or indirectly on products or services imported or exported; administrative formalities for the issue of import or export licences.

⁶ P. SIMONE, *La cooperazione e il partenariato strategico UE-Cina nella prospettiva della “Nuova Via della Seta”*, in R. CARDILLI, L. FORMICHELLA, S. PORCELLI, Y.O. STOEVA (a cura di), *Chang’an e Roma*, cit., p. 197.

symposia; consultancy services; technical assistance, including the training of staff; a continuous exchange of information relevant to commercial and economic cooperation.

On an institutional level, Article 15 confirmed the Joint Committee – which has assumed the same functions already attributed to the EEC-China Joint Committee of Trade established by the previous 1978 Agreement -, comprising representatives of the EU on the one hand and representatives of the People's Republic of China on the other. The Committee shall meet once a year, in Brussels and Beijing alternatively (except when extraordinary meetings are convened). Its tasks - which could also be accomplished through the creation of workgroups – are to monitor and examine the functioning of this Agreement and review the various cooperation schemes implemented; to examine any questions that may arise in the implementation of this Agreement, as well as the problems that could hinder the development of trade and economic cooperation between the two Contracting Parties; to examine means and new opportunities of developing trade and economic cooperation; to make recommendations that may help to attain the objectives of the Agreement in the areas of common interest.

This agreement was followed by the *EU-CHINA Comprehensive Strategic Partnership*⁷, launched after the 6th EU-China Summit, held in Beijing in October 2003, and still subject to deep changes and evolutions. In this regard, International Law scholars have taken note of the development of bilateral relations between the EU and China “in the sense of a progressive enlargement and deepening, which has transformed the original one-

⁷ In European Union Law, this instrument is now governed by Article 21, paragraph 1, of the TEU, where it is established that “The Union shall seek to develop relations and build partnerships with third countries, and international, regional or global organisations”. Specifically, scholars identify with the term ‘partnership’ “a method of structuring external relations intended not only to establish the general framework of economic relations with a third State, but above all to provide rules aimed to an institutionalization of a political and cultural dialogue inspired by trust, equality and interdependence”. More in detail, see P. SIMONE, *La cooperazione e il partenariato strategico UE-Cina*, cit., p. 204, nt. 86.

dimensional relationship, exclusively of an economic-commercial nature, dating back to the 80s of the last century, into a truly multidimensional system of relationships, based on long-term objectives and operating through a diversified range of tools, both soft law and hard law”⁸.

The contents of this partnership are constantly evolving and their definition is uninterruptedly continuing since 1995.

The tools mainly used for the pursuit of concrete results with respect to the subjects indicated in the partnership (very relevant in the EU-China relations, also in order to avoid potential obstacles of a legislative nature and strengthen contacts between the Parties) are given by the “dialogues” and the “Summits”.

The dialogues consist of multiple series of meetings between Ministers, senior officials, experts, often attended also by businessmen and company representatives. Among them, particular importance have had the *High Level Economic and Trade Dialogue*, started in 2007, and the *High Level Strategic Dialogue*, established in 2010; moreover, there are more than sixty sectoral dialogues.

The Summits, which have taken place on an annual basis since 1998 until today – the last one was held by videoconference in 2020⁹ – are attended, for the People’s Republic of China, by the Prime Minister and the Ministers responsible for the topics on the agenda; for the EU, the President of the European Council, the Head of Government of the Member State holding the rotating Presidency of the Union, the President of the European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, accompanied, where appropriate, by national Ministers and members of the European Commission. These meetings provide with an

⁸ C. NOVI, *I rapporti tra l’Unione Europea e la Cina: dall’Accordo commerciale al partenariato strategico*, in A. R. GUERRIERI, M. LORIZIO, C. NOVI (a cura di), *L’ascesa delle economie emergenti. Implicazioni economiche e giuridiche*, Milano, 2010, p. 278.

⁹ European Council, *EU-China Summit: Defending EU interests and values in a complex and vital partnership – Press release by President Michel and President von der Leyen*, 22 June 2020, available online at <<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/>>.

important proactive and impetus contribution, dealing with all the relevant political and economic issues in the relations between EU and China (including human rights), as well as being the forum for consultations and negotiations aimed at the conclusion of international bilateral agreements both general and specialist.

It must be added to these moments of institutional confrontation the numerous communications and policy papers issued in the same time period. In the impossibility of giving an account of them, even if only briefly, it is necessary to refer to the 2003 *China's Policy Paper on EU*, in which China expressed its commitment to the development of a dynamic, stable and long-term economic and commercial cooperation with the European Union, with the aim that the latter would become the country's most important commercial and investment partner¹⁰.

This intention has been reaffirmed in the 2014 *China's Policy Paper on EU: Deepen the China-EU Comprehensive Strategic Partnership for Mutual Benefit and Win-win Cooperation*, where China's consideration of the EU as one of its most important trade and investment partners and the hope that both parties would contribute to a steady and thorough long-term development of their trade and economic relations¹¹.

Lastly, on 30 December 2020, the EU and China concluded in principle the negotiations on the Comprehensive Agreement on Investment (CAI). The Agreement grants EU investors a greater level of access to China's market. In the Agreement, China has committed to ensure fairer treatment for EU companies, allowing them to compete on a more level playing field in China. These commitments cover state-owned enterprises, transparency of

¹⁰ Mission of the People's Republic of China to the European Union, *China's Policy Paper on EU*, 10 October 2003, Part Three, II. 1., available online at <<https://www.mfa.gov.cn/ce/cebe/eng/zywj/zywd/t1227623.htm>>.

¹¹ Mission of the People's Republic of China to the European Union, *China's Policy Paper on EU: Deepen the China-EU Comprehensive Strategic Partnership for Mutual Benefit and Win-win Cooperation*, 2 April 2014, Part Four, available online at <https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/201404/t20140402_679655.html>. More in detail, see P. SIMONE, *La cooperazione e il partenariato strategico UE-Cina*, cit. pp. 193-194.

subsidies and rules against forced technology transfer. China also agreed to provisions on sustainable development, including commitments on climate and forced labour. Both sides agreed to continue the negotiations on investment protection and investment dispute settlement, to be completed within two years of the signature of the Agreement¹². Proposed for the first time in 2013, as of today the deal has not yet been signed.

Therefore, the initiatives above analyzed must be seen as an expression of a new *ius gentium*, which goes beyond the *global* approach prevalent today and prefers a *glocal* vision, in which the law, representing the mirror of the society of which it is an expression, reflects the differences between different communities¹³. Thus, rather than a unification of the law, it would be more appropriate to aspire to a harmonization, to be seen as the coordinated process of homogenization of the law, which allows to maintain the individual character, while sharing common characteristics.

Only such an instrument allows to aspire to the peace of which La Pira talked about and which Cicero also referred to in the *De re publica*, where, defining the population as a multitude of human beings associated with the consent of law and the communion of utility (*coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*: Cic., *de re publ.*, 1.39), enunciates the connection between such a notion (of a political-voluntaristic nature rather than a nationalist one) and the need for settlement that the population itself expresses.

It has been authoritatively observed how “the reality of Roman history and expansion is marked, on the one hand, by a complexity of choices and management of the *imperium populi Romani* with the pre-existing city communities [...] which cannot be reduced to a unitary and monolithic scheme and, on the other hand, at least from a certain moment onwards, it

¹² European Commission, *EU and China reach agreement in principle on investment*, 30 December 2020, available online at <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2541>.

¹³ In this regard, see the reflection carried out in S. PORCELLI, *Diritto romano, diritto cinese contemporaneo, diritto e glocalizzazione. Brevi riflessioni*, in *Chaos e Kosmos*, XI, 2010, pp. 77-78.

reflects a municipal policy of city creation, which outlines a universal empire with a deeply rooted urban plot, one of the legacies still visible in contemporary Europe, Asia Minor and North Africa"¹⁴.

From these needs the *ius gentium* was born, by this expression meaning the set of rules embodying the idea of common law to the Romans and other populations, whose institutions "did not come into force *legibus* (i.e. 'through the laws'), but *moribus* (i.e. 'through customs') with the contribution of jurists"¹⁵. It was therefore endowed with the characteristic of universality, of which the elasticity of the principles elaborated by the jurisprudence through its theoretical-scientific-systematic constituted the emblematic manifestation¹⁶.

With regards to this path, the Chinese legal system has embarked on a parallel course and for several aspects coincident with it when "the Chinese legal culture has proved itself to be aware of the delicate mechanisms of our legal systems of codified law and, more specifically, of the existing complementarity between the codes and a specialized class of lawyers who produce them, then interpret them and improve them on a daily basis; of the role of the *principium* (i.e. 'principle') as *potissima pars* (i.e. 'the most important part') of the system; of the pluralism, even linguistic, to which the system is open in the dialogue with this *principium*"¹⁷.

¹⁴ R. CARDILLI, *L'iniziativa 'yi dai yi lu' cinese come strumento di pace e commercio tra le civitates*, in R. CARDILLI, L. FORMICHELLA, S. PORCELLI, Y.O. STOEVA (a cura di), *Chang'an e Roma*, cit., p. XII, ora in R. CARDILLI, S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese*, cit., p. 355.

¹⁵ F. GALLO, 'Bona fides' e 'ius gentium', in L. GAROFALO (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese*, III, Padova, 2003, p. 126, where it is also specified (p. 128) that in these institutions "not only the 'will' of the Romans was taken into consideration, but also the 'will' of the foreigners attributable to other different *gentes* (i.e. 'populations') who used or could in any case use these legal schemes".

¹⁶ S. PORCELLI, *Diritto romano, diritto cinese contemporaneo, diritto e glocalizzazione*, cit., pp. 87-88.

¹⁷ S. SCHIPANI, s.v. *Diritto Romano in Cina*, cit., p. 535. Moreover, the Author adds that "the reflection on the codes and the legislative activity is accompanied by: a) the development of the relations with Macao and Hong Kong within the framework of the

Within this framework, Roman Law finds a new *raison d'être* and begins to be studied from a historical perspective and with a purely historical method, "in the awareness that that it is a law used for the present, but intrinsically belonging to the past"¹⁸.

The reasons of this turning point must be identified in the ever-increasing demand for the universalism of law, which cannot ignore the close link between the legal provision and the underlying principle. This connection is best achieved in the form of the Code, which is the highest expression of the legal culture, since the system in it represented does not simply constitute a rational organization of institutes that make up a given branch of law, but is also a manifestation of the same plot constituting civil society¹⁹.

However, the Civil Code represents much more for China. In fact, as Xue Jun keenly observed, "today China has overcome the perception gained in the nineteenth century according to which the Western world is a threatening force that wants to destroy China. The country feels to be and really is a member of the international community of equal position and dignity with all the other countries, and also for the law a dialogue between equals is developed"²⁰. Thus, it seems clear how the codification of the

principle of 'one country, two systems', as well as with Taiwan; *b*) an increasingly dense network of cultural exchanges, visits by scholars, translation of works, integration of the negotiating activity on the international level – China's entry into the World Trade Organization is an often mentioned point of reference in this sense; *c*) the adherence to the Latin notary; *d*) the management of the increasingly articulated network of economic interests and the pressing presence of international professional firms, along with their practices and negotiating models, the diffusion of the English language and the direct reading of common law works and decisions, etc.; *e*) a silent re-emergence of elements of the country's great culture".

¹⁸ O. DILIBERTO, *La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, in L. CANFORA, U. CARDINALE (a cura di), *Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo*, Bologna, 2012, p. 64.

¹⁹ R. CARDILLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, in A. SACCOCCIO, S. PORCELLI (a cura di), *Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico*, cit., p. 69, observes how "the political-juridical input of the principles innervates the web of legal rules and makes the code the mediation tool for the achievement of programmed objectives or just for the proper management of social reality".

²⁰ J. XUE, *Dialogare con la cultura romana attraverso il diritto romano pubblico*, in *Index*, 44/2016, pp. 508-511.

common law (and the connected request for the universalism of the law) goes beyond the mere stabilization of the Chinese civil law, becoming a bridge that connects China to the rest of the world, a moment of breach of the isolation of a country that, in this way, opens itself to the outside, without renouncing, for that alone, the connotations that have always distinguished it.

In this sense, the new Civil Code is a crucial milestone for Chinese law, which is grafted onto the tracks of the creation of a new *ius gentium*, where the *civitates* (i.e. 'cities') of the ancient era are replaced by contemporary States, which dialogue and cooperate with each other according to the correct trend of the global market. Also, it is precisely initiatives such as the one, already mentioned, of the *Belt and Road Initiative* that give rise to a heterogony of ends, whereby from the economic peace, favoured by an achieved juridical peace, the coveted political peace can be achieved, and this political peace would perhaps suffocate the warlike attitudes, arising from the aim of maintaining certain geopolitical balances pursued by the great powers, and, along with them, the consequent way of reasoning in opposing blocks, each characterized by its own ideology and culture, which refers to historical periods – not very distant in time – characterized by strong diplomatic tensions and much more.

The strength of law – which the Romanist, in the specific case, but not only him, is called to interpret - is embodied within this balance. Given that “every time asks Roman Law a different historical question, according to the concrete problem of balances that society is experiencing in that period”²¹, the scholar is now required to come out of his “splendid isolation” and provide legal science, which lays the foundations of contemporary positive law, with his own knowledge, method, acquisitions and – why not? – his own outlook on life. In short, we must avoid that the study of Roman Law, in the words of Emilio Betti, becomes “an archival science condemned to perpetual stagnation”.

²¹ F. SPANTIGATI, *Noi e il tardo impero: problemi attuali e esperienza del passato*, in AA.VV., *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII convegno internazionale in memoria di André Chastagnol*, Napoli, 2001, pp. 789 ss.

A revolution of thought that must start from the university lecture halls, where, as Giuliano Crifò argued, “the specific teaching of the History of Roman Law appears even more fundamental than the teaching of the Institutions of Roman Law, essentially notional and based on private law, could possibly be, lacking these foundations. Precisely, this should take place if we want to avoid that, going back a few centuries, Roman studies become an auxiliary discipline to some Ancient History course”²². Far from wanting to express value judgments, the observation of the illustrious Roman Law scholar has the merit of highlighting the importance of the historiographical method that the Romanist is required to perform; a method which does not make him a historian, but rather charges him with a particular task of undoubted decisiveness for the progress of legal science.

²² G. CRIFÒ, *Il compito del romanista*, in *Revista Internacional de Derecho Romano*, 1/2008, p. 40.

La solidarietà euroasiatica sotto la lente del romanista moderno

di Eugenio Ciliberti

Dottorando di Ricerca in Scienze Giuridiche (Curriculum storico-filosofico-giuridico), Università degli Studi di Salerno

*“La tradizione non può essere ereditata,
e se uno la vuole deve ottenerla con grande fatica.
Essa implica, in primo luogo, il senso storico...
e il senso storico implica una percezione,
non solo della condizione di passato del passato,
ma della sua presenza”.*

(T.S. ELIOT, *Tradition and the Individual Talent*, 1919)

Con il nuovo Codice civile della Repubblica Popolare Cinese (RPC), emanato nel corso della terza seduta plenaria della tredicesima Assemblea Nazionale del Popolo in data 28 maggio 2020, il parallelismo tra il diritto romano - e la tradizione che ne è conseguita - e il diritto cinese è diventato maggiormente evidente, riflettendo i mutamenti politici, oltre che giuridici, che hanno caratterizzato la Cina contemporanea, nazione che, pur mantenendo peculiarità sue proprie rispetto ai Paesi occidentali, comunque si impegna ad affiancarsi ad essi da un punto di vista economico e commerciale, ricoprendo un ruolo importante nel mercato globale.

Questo parallelismo ha origini molto antiche, come è stato osservato da un autorevole studioso del diritto romano, nonché costituente della Repubblica Italiana e sindaco di Firenze, Giorgio La Pira. Questi, in un discorso del 1975, ebbe ad affermare che “quando c’è l’unità e la pace in occidente, sotto Augusto, anche nell’altra parte del mondo esiste l’unità e la

pace: in Asia c'è l'impero cinese. Non è solo coincidenza; è un fatto posto per la nostra riflessione: Cristo nasce quando tutto il mondo è in pace"²³.

La pacificazione a cui faceva riferimento La Pira era certamente una pacificazione politica: oggi, siamo in grado di parlare di una pacificazione anche giuridica, poiché il sistema cinese si è posto nelle condizioni di recepire gli istituti civilistici elaborati dal diritto romano, adattandoli alla millenaria cultura cinese.

Come qualsiasi approdo, neanche questo può considerarsi definitivo e immutabile: è risaputo che il diritto è in continuo divenire e il modo in cui oggi disciplina l'ordine delle cose non è detto che sarà lo stesso anche in futuro.

Ciò che ci si può limitare a fare in questo momento storico è tentare di prevedere quali possano essere nel medio periodo gli esiti a cui un siffatto traguardo potrebbe condurre, anche alla luce delle condizioni attualmente già esistenti.

In questo senso, non si può non fare riferimento all'espressione "Via della Seta" (*Seidenstrasse*), elaborata nel 1877 dallo studioso tedesco Ferdinand Freiherr von Richtofen per indicare il reticolo di vie terrestri e rotte commerciali che collegavano, sin dall'antichità, l'Asia Orientale e, in particolare, la Cina, al Medio Oriente e al Mediterraneo.

Questo concetto, lungi dall'essere un'idea meramente riconducibile all'ambito cartografico, è stato ulteriormente sviluppato, su impulso del governo cinese, con il progetto della c.d. "Nuova Via della Seta" (*Yi dai yi lu*; in inglese, *Belt and Road Initiative*), avviato nel 2013 con il proposito di migliorare le vie di comunicazione e l'interconnessione tra Asia e Europa, incrementare l'interscambio commerciale, instaurare una rete finanziaria internazionale e facilitare i contatti tra popoli, culture e civiltà diverse tra loro, con l'obiettivo di creare un nuovo modello di relazioni internazionali, basate sulla cooperazione di reciproco vantaggio, nonché sullo sviluppo di un'economia globale condivisa e di un sistema commerciale e investimenti equo e trasparente, fondato su regole condivise.

²³ G. LA PIRA, *La nostra partecipazione all'Anno Santo*, in G. LA PIRA, *Il sentiero di Isaia. Scritti e discorsi: 1965-1977*, 2° ed., Firenze, 1979 (1°ed. 1978), p. 625.

Nella costruzione della “Nuova Via della Seta”, vi è chi individua i germi di una “solidarietà eurasiatica”, intendendosi per Eurasia “un’unica massa continentale abitata da popoli diversissimi, oggi quasi 5 miliardi di uomini, in parte migranti, molti dei quali hanno usato e usano, spesso in maniera crescente, il sistema giuridico (-religioso) romano”²⁴.

Emerge, dunque, come questo ideale si ponga in netta antitesi rispetto alla contrapposizione tra Europa e Asia, secondo una lettura fondata sulla leggenda di Enea, che vede quest’ultimo quale elemento di raccordo tra Troia e Roma, permettendo così di rintracciare le “radici asiatiche della tradizione romana”²⁵.

Rispetto a questa iniziativa, l’Unione Europea e i suoi Stati membri hanno mostrato un atteggiamento ambivalente, alternando manifestazioni di interesse a preoccupazioni legate ad una eccessiva influenza cinese all’interno dello spazio giuridico-economico del “Vecchio Continente”. Simili dubbi emergono anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina, che dedica un’ampia sezione alla “*Promozione di un’autonomia strategica aperta, anche nelle relazioni commerciali e di investimento*”, ove si “osserva che nel 2020, nel contesto della COVID-19, la Cina è stata per la prima volta il *partner* principale dell’UE nel commercio di beni e che la bilancia commerciale si è ulteriormente deteriorata a scapito dell’UE”; d’altro canto, si “sottolinea che, per varie ragioni i livelli di investimento reciproco rimangono al di sotto del loro potenziale e riconosce le opportunità economiche che caratterizzano la regione in generale”, aggiungendo altresì che “il volume

²⁴ P. CATALANO, *Per un romanismo socialista del XXI secolo. Verso la solidarietà eurasiatica. Sassari-Roma-Xi’an 1973-2013*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 37/2016, pp. 235-250, ora in R. CARDILLI, L. FORMICHELLA, S. PORCELLI, Y.O. STOEVA (a cura di), *Chang’an e Roma. Eurasia e Via della Seta. Diritto, società, economia*, Milano, 2019 p. 30.

²⁵ Verg., *Aen.*, 7, 249-273. Sul punto, v. anche S. PORCELLI, *Solidarietà eurasiatica: dal rex Enea alla Yi dai yi lu (e oltre...)*, in R. CARDILLI, S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese*, Torino, 2020, p. 370.

degli scambi tra la Cina e l'UE richiederà un quadro basato su regole e valori che deve essere incentrato sulle norme internazionali”²⁶.

Siffatte riflessioni non possono certamente prescindere dalla cornice normativa prevista dall'*Accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Popolare Cinese*, siglato a Bruxelles il 21 maggio 1985, approvato con Regolamento (CEE) n. 2616/85 del Consiglio del 16 settembre 1985 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1985, sostituendo il precedente accordo del 1978. Esso si propone gli obiettivi, enunciati nell'art. 1, “di promuovere e di intensificare i loro scambi commerciali”, nonché “di favorire una continua espansione della cooperazione economica” e consta di quattro capitoli: tra questi, il primo (artt. 2-9) è dedicato alla cooperazione commerciale; il secondo (artt. 10-14) a quella economica.

Per quanto riguarda il primo profilo, gli obblighi sanciti dal presente Accordo consistono “per la Cina, nel prendere in considerazione in modo favorevole le importazioni di prodotti provenienti dall'UE e, per quest'ultima, nel procedere verso la completa liberalizzazione delle importazioni dal Paese asiatico, tra le altre cose, attraverso l'aumento progressivo del volume dei propri contingenti”.

Più nello specifico, una delle particolarità dell'Accordo è legata alla clausola del “trattamento della nazione più favorita”, inserita nell'art. 3, secondo cui le parti contraenti si impegnano a concedere vicendevolmente le condizioni più favorevoli attribuite o da attribuirsi in futuro, in una determinata materia²⁷, a uno o più Stati. In questo senso, l'Accordo è “non

²⁶ Parlamento Europeo, *Risoluzione su una nuova strategia UE-Cina*, 16 settembre 2021, p.to 42, disponibile *online* al sito <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0382_IT.html>.

²⁷ Nello specifico, la norma include nell'ambito di applicazione della clausola: i dazi doganali e le imposizioni di qualsiasi natura applicati all'importazione, all'esportazione, alla riesportazione o al transito dei prodotti, ivi comprese le modalità di riscossione di tali dazi e imposizioni; le normative, le procedure e le formalità in materia di sdoganamento, transito, deposito in magazzino e trasbordo dei prodotti importati o esportati; le tasse e altre imposizioni interne che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti e servizi

preferenziale”, non prevede, cioè, alcuna concessione di tipo finanziario o commerciale per nessuna delle parti²⁸.

Con riferimento al secondo profilo, l'art. 10 estende l'orizzonte applicativo dell'Accordo, prevedendo che “Nell'ambito delle rispettive competenze e in particolare con l'intento di favorire lo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura nella Comunità Economica Europea e nella Repubblica Popolare Cinese, diversificare i rapporti economici, incoraggiare il progresso scientifico e tecnico, aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati, contribuire allo sviluppo delle loro economie e al miglioramento del loro tenore di vita, le parti contraenti convengono di sviluppare la cooperazione economica in tutti i settori definiti di comune accordo”.

La norma individua, quale oggetto della cooperazione economica tra le parti, i seguenti settori: industria e miniere, agricoltura e settore agro-industriale, scienze e tecnologia, energia, trasporti e comunicazioni, protezione dell'ambiente e cooperazione nei Paesi terzi.

Questa disposizione fa il paio con il successivo art. 11, ove si stabilisce che “In funzione dei rispettivi bisogni e compatibilmente con i propri mezzi d'azione le parti contraenti favoriranno la cooperazione industriale e tecnica nei suoi vari aspetti, a vantaggio dei relativi organismi e imprese”.

La norma, ai fini della realizzazione dei predetti obiettivi, sancisce l'impegno delle parti contraenti ad agevolare e promuovere: la coproduzione e le imprese comuni; lo sfruttamento in comune; il trasferimento di tecnologia; la cooperazione tra istituzioni finanziarie; le visite, i contatti e le attività di promozione per la cooperazione tra persone, delegazioni e organismi economici; l'organizzazione di seminari e simposi; i servizi di consultazione; l'assistenza tecnica, compresa quella destinata alla

importati od esportati; le formalità amministrative per il rilascio delle licenze d'importazione o di esportazione.

²⁸ P. SIMONE, *La cooperazione e il partenariato strategico UE-Cina nella prospettiva della “Nuova Via della Seta”*, in R. CARDILLI, L. FORMICHELLA, S. PORCELLI, Y.O. STOEVA (a cura di), *Chang'an e Roma*, cit., p. 197.

formazione del personale; lo scambio continuo di informazioni e opinioni inerenti alla cooperazione commerciale ed economica.

Sul piano istituzionale, l'art. 15 ha confermato la Commissione mista - che ha assunto le medesime funzioni già attribuite alla Commissione mista del commercio CEE-Cina istituita dal precedente Accordo del 1978 -, composta da rappresentanti dell'UE e della RPC. La Commissione si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles o a Pechino (salva la convocazione di sedute straordinarie) ed è presieduta a turno da ognuna delle due parti contraenti. Essa è incaricata - anche mediante la creazione di gruppi di lavoro - di sorvegliare e valutare il funzionamento dell'Accordo e di passare in rassegna le varie azioni di cooperazione realizzate; esaminare tutte le questioni che sorgano dall'applicazione dell'Accordo e i problemi che possono costituire un ostacolo allo sviluppo della cooperazione commerciale ed economica tra le due Parti Contraenti; studiare i mezzi e le nuove possibilità di sviluppo della cooperazione commerciale ed economica; formulare raccomandazioni che possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo nei settori di comune interesse.

A tale Accordo ha fatto seguito il partenariato²⁹ strategico UE-Cina (*EU-China Comprehensive Strategic Partnership*), avviato con il 6° Vertice UE-Cina, svoltosi a Pechino nell'ottobre 2003, e ancora soggetto a profondi mutamenti ed evoluzioni. In merito, la dottrina internazionalistica ha preso atto dello sviluppo dei rapporti bilaterali tra l'Unione Europea e la Cina "nel senso di un progressivo allargamento e approfondimento, che ha trasformato l'originale relazione unidimensionale, esclusivamente di

²⁹ Nel diritto dell'Unione Europea, tale strumento è oggi disciplinato nell'art. 21, par. 1, comma 2 del TUE, ove è stabilito che "L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali". Nello specifico, la dottrina individua con il termine 'partenariato' "un metodo di strutturazione delle relazioni esterne destinato non soltanto a stabilire il quadro generale delle relazioni economiche con uno Stato terzo, ma soprattutto a prevedere disposizioni per una istituzionalizzazione di un dialogo politico e culturale ispirato alla fiducia, alla parità e all'interdipendenza". Per un approfondimento, v. P. SIMONE, *La cooperazione e il partenariato strategico UE-Cina*, cit., p. 204, nt. 86.

carattere economico-commerciale degli anni '80 del secolo scorso, in un vero e proprio sistema multidimensionale di relazioni, basato su obiettivi di lungo termine e operante attraverso una gamma diversificata di strumenti, sia di *soft law*, sia di *hard law*"³⁰.

I contenuti di questo partenariato sono in costante divenire, con la loro definizione che prosegue ininterrottamente dal 1995.

Gli strumenti principalmente utilizzati per il perseguimento di risultati concreti rispetto alle materie indicate nell'ambito del partenariato (assai rilevanti nelle relazioni UE-Cina, anche per scongiurare potenziali ostacoli di tipo legislativo e per rinsaldare i contatti tra le Parti) sono dati dai "dialoghi" e dai "Vertici".

I dialoghi consistono in una molteplice serie di incontri tra Ministri, alti funzionari, esperti, cui talvolta intervengono anche uomini di affari e rappresentanti di imprese. Figurano tra questi il "dialogo economico e commerciale ad alto livello" (*High Level Economic and Trade Dialogue*), avviato nel 2007, e il "dialogo strategico ad alto livello" (*High Level Strategic Dialogue*), instaurato nel 2010; esistono, inoltre, più di sessanta dialoghi settoriali.

Ai Vertici, che dal 1998 fino ad oggi si sono susseguiti con cadenza annuale – l'ultimo si è svolto in videoconferenza nel 2020³¹ – partecipano, per la Repubblica Popolare Cinese, il Primo Ministro e i Ministri competenti per gli argomenti posti all'ordine del giorno; per l'UE, il Presidente del Consiglio Europeo, il Capo di Governo dello Stato Membro che esercita la Presidenza di turno dell'Unione, il Presidente della Commissione e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, accompagnati, se del caso, da Ministri nazionali e da membri della Commissione. Tali riunioni offrono un importante contributo propositivo e

³⁰ C. NOVI, *I rapporti tra l'Unione Europea e la Cina: dall'Accordo commerciale al partenariato strategico*, in A. R. GUERRIERI, M. LORIZIO, C. NOVI (a cura di), *L'ascesa delle economie emergenti. Implicazioni economiche e giuridiche*, Milano, 2010, p. 278.

³¹ Consiglio Europeo, *EU-China Summit: Defending EU interests and values in a complex and vital partnership – Press release by President Michel and President von der Leyen*, 22 giugno 2020, disponibile *online* al sito <<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/>>.

di impulso, occupandosi di tutte le questioni politiche ed economiche rilevanti nelle relazioni tra l'UE e la Cina (inclusi i diritti umani), ed essendo il luogo di consultazioni e negoziati volti alla conclusione di accordi internazionali bilaterali tanto generali, quanto specialistici.

A tali momenti di confronto istituzionale devono aggiungersi le numerose comunicazioni e documenti programmatici emanati nel medesimo arco temporale. Nell'impossibilità di darne conto, anche solo sinteticamente, corre l'obbligo di fare riferimento al *China's Policy Paper on EU* del 2003, nel quale la Cina esprimeva il suo impegno nello sviluppo di una cooperazione economica e commerciale con l'Unione Europea dinamica, stabile e a lungo termine, con l'aspettativa che quest'ultima diventasse il più importante *partner* commerciale e di investimenti del Paese³².

Intenzione ribadita, nel 2014, nel *China's Policy Paper on EU: Deepen the China-EU Comprehensive Strategic Partnership for Mutual Benefit and Win-win Cooperation*, laddove si ponevano in risalto la considerazione, da parte della Cina, dell'UE come uno dei suoi più importanti *partner* commerciali e di investimento e la speranza che da entrambe le parti si fosse contribuito ad un costante e approfondito sviluppo a lungo termine delle loro relazioni economiche e commerciali³³.

Da ultimo, il 30 dicembre 2020 l'UE e la Cina hanno concluso in linea di principio i negoziati su un Accordo Globale sugli Investimenti (CAI), che garantisce agli investitori dell'UE un maggiore livello di accesso al mercato cinese. Nell'Accordo, la Cina si è impegnata a garantire un trattamento più equo per le imprese dell'UE, consentendo loro di competere su condizioni più eque in Cina. Questi impegni riguardano le imprese statali, la trasparenza

³² Missione della Repubblica Popolare Cinese presso l'Unione Europea, *China's Policy Paper on EU*, 10 ottobre 2003, Parte Tre, II. 1., disponibile *online* al sito <<https://www.mfa.gov.cn/ce/cebe/eng/zywj/zywd/t1227623.htm>>.

³³ Missione della Repubblica Popolare Cinese presso l'Unione Europea, *China's Policy Paper on EU: Deepen the China-EU Comprehensive Strategic Partnership for Mutual Benefit and Win-win Cooperation*, 2 aprile 2014, Parte Quattro, disponibile *online* al sito <https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/201404/t20140402_679655.html>. Per un approfondimento, v. P. SIMONE, *La cooperazione e il partenariato strategico UE-Cina*, cit. pp. 193-194.

delle sovvenzioni e le norme volte a contrastare il trasferimento forzato di tecnologia. Inoltre, la Cina ha accettato l'inserimento di disposizioni dedicate allo sviluppo sostenibile, compresi gli impegni in materia di clima e lotta al lavoro forzato. Entrambe le parti hanno convenuto di proseguire i negoziati sulla protezione degli investimenti e sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti, da completarsi entro due anni dalla firma dell'accordo³⁴. Proposto per la prima volta nel 2013, ad oggi l'Accordo non è stato ancora firmato.

Le iniziative analizzate devono intendersi, pertanto, quale espressione di un nuovo *ius gentium*, che supera l'approccio *global* oggi prevalente per preferire una visione *glocal*, in cui la legge, rappresentando lo specchio della società di cui è espressione, riflette le differenze tra le diverse comunità³⁵. Dunque, piuttosto che a un'unificazione del diritto, sarebbe maggiormente opportuno aspirare ad un'armonizzazione, da intendersi come il processo coordinato di omogeneizzazione del diritto, che consente di mantenere il carattere individuale, pur condividendo caratteristiche comuni.

Solo un simile strumento permette di aspirare a quella pace di cui parlava La Pira e a cui faceva riferimento anche Cicerone nel *De re publica*, laddove, definendo il popolo come una moltitudine di esseri umani associatosi col consenso del diritto e la comunione di utilità (*coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*: Cic., *de re publ.*, 1.39), enuncia il collegamento tra una siffatta nozione (di natura politico-volontaristica piuttosto che nazionalista) e la necessità di insediamento che il popolo stesso esprime.

È stato autorevolmente osservato come “la realtà della storia e dell'espansione romana è segnata da un lato da una complessità di scelte e di gestione dell'*imperium populi Romani* con le comunità cittadine preesistenti [...] che non si lascia ridurre in uno schema unitario e monolitico

³⁴ Commissione Europea, *EU and China reach agreement in principle on investment*, 30 dicembre 2020, disponibile online al sito <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2541>.

³⁵ In merito, v. la riflessione svolta in S. PORCELLI, *Diritto romano, diritto cinese contemporaneo, diritto e glocalizzazione. Brevi riflessioni*, in *Chaos e Kosmos*, XI, 2010, pp. 77-78.

e d'altro lato, quanto meno da un certo momento in poi, riflette una politica municipale di creazione di città che disegna un impero universale con una trama cittadina fortemente radicata, una delle eredità ancora visibili nell'Europa, nell'Asia minore e nel Nord-Africa contemporanei"³⁶.

Da queste esigenze nasceva lo *ius gentium*, da intendersi come quel complesso di regole che dava corpo all'idea di un diritto comune ai romani e agli altri popoli, i cui istituti "non venivano ad essere in vigore *legibus*, bensì *moribus* attraverso il contributo dei giuristi"³⁷. Esso era dotato, dunque, di un carattere di universalità, di cui l'elasticità dei principi elaborati dalla giurisprudenza per il tramite del suo metodo teorico-scientifico-sistematico costituiva l'emblematica manifestazione³⁸.

Rispetto a questo percorso, l'ordinamento cinese ha avviato un cammino parallelo e in più punti con esso coincidente nel momento in cui "la cultura giuridica cinese si è mostrata consapevole dei delicati meccanismi del nostro sistema giuridico di diritto codificato e, cioè: della complementarità esistente fra i codici e un ceto specializzato di giuristi che li produce e poi li interpreta e quotidianamente li migliora; del ruolo del *principium* come *potissima pars* del sistema; del pluralismo, anche linguistico, a cui il sistema è aperto nel dialogo con tale *principium*"³⁹.

³⁶ R. CARDILLI, *L'iniziativa 'yi dai yi lu' cinese come strumento di pace e commercio tra le civitates*, in R. CARDILLI, L. FORMICHELLA, S. PORCELLI, Y.O. STOEVA (a cura di), *Chang'an e Roma*, cit., p. XII, ora in R. CARDILLI, S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese*, cit., p. 355.

³⁷ F. GALLO, 'Bona fides' e 'ius gentium', in L. GAROFALO (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese*, III, Padova, 2003, p. 126, ove si precisa altresì (p. 128) che in questi istituti "non veniva soltanto presa in considerazione la 'volontà' dei romani, ma anche quella degli stranieri riconducibili alle altre, diverse, *gentes* che utilizzavano o potevano comunque utilizzare tali schemi giuridici".

³⁸ S. PORCELLI, *Diritto romano, diritto cinese contemporaneo, diritto e globalizzazione*, cit., pp. 87-88.

³⁹ S. SCHIPANI, s.v. *Diritto Romano in Cina*, cit., p. 535. L'A. aggiunge, inoltre, che "la riflessione sui codici e sull'attività legislativa è accompagnata da: a) lo sviluppo dei rapporti con Macao e Hong Kong nel quadro del principio 'un Paese, due sistemi', e con Taiwan; b) una rete sempre più fitta di scambi culturali, di visite di studiosi, di traduzione di opere, di integrazione dell'attività negoziale a livello internazionale – l'ingresso della

Dentro questa cornice, il diritto romano rinviene una nuova ragion d'essere e comincia ad essere studiato in una prospettiva e con metodo squisitamente storico, “nella consapevolezza che si tratta di un diritto impiegato per il presente, ma appartenente intrinsecamente al passato”⁴⁰.

I motivi di questa svolta vanno individuati, appunto, nella sempre crescente richiesta di universalismo del diritto, che non può prescindere dallo stretto collegamento della norma giuridica con il *principium* che ne è alla base. Tale collegamento è meglio realizzato nella forma codicistica, che rappresenta l'espressione più alta della cultura giuridica, in quanto il sistema da essa promanante non costituisce semplicemente un'organizzazione razionale degli istituti che compongono una determinata branca del diritto, ma è altresì una manifestazione della stessa trama costituente la società civile⁴¹.

Ma per la Cina il Codice civile rappresenta molto di più. Infatti, come è stato acutamente osservato da Xue Jun, “oggi la Cina ha superato la percezione maturata nell'Ottocento secondo cui il mondo occidentale è una forza minacciosa che vuole distruggere la Cina; essa sente ed è un membro della comunità internazionale di pari posizione e di pari dignità con tutti gli altri Paesi e anche per il diritto si sviluppa un dialogo fra pari”⁴². Sembra evidente, dunque, come la codificazione del diritto comune (e la connessa

Cina nella *World Trade Organization* è un punto di riferimento spesso menzionato; c) l'adesione al notariato latino; d) la gestione del sempre più articolato intreccio di interessi economici e di pressante presenza di studi professionali internazionali, con le loro pratiche e i loro modelli negoziali, di diffusione della lingua inglese e della lettura diretta di opere, sentenze, ecc., di *common law*; e) una silenziosa riemersione di elementi della propria grande cultura.

⁴⁰ O. DILIBERTO, *La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, in L. CANFORA, U. CARDINALE (a cura di), *Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo*, Bologna, 2012, p. 64.

⁴¹ R. CARDILLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, in A. SACCOCCIO, S. PORCELLI (a cura di), *Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico*, cit., p. 69, osserva come “l'input politico-giuridico dei principi innerva la trama delle regole giuridiche e fa del codice lo strumento di mediazione per il raggiungimento di obiettivi programmati o, soltanto, per l'adeguata gestione della realtà sociale”.

⁴² J. XUE, *Dialogare con la cultura romana attraverso il diritto romano pubblico*, in *Index*, 44/2016, pp. 508-511.

richiesta di universalismo del diritto) vada oltre la mera stabilizzazione della disciplina civilistica cinese, diventando un ponte che collega la Cina al resto del mondo, un momento di rottura dell'isolamento del Paese, che, in questo modo, si apre verso l'esterno, senza rinunciare, per ciò solo, ai connotati che da sempre la contraddistinguono.

In questo senso, il nuovo Codice civile è un approdo cruciale per il diritto cinese, che si innesta sui binari della creazione di un nuovo *ius gentium*, ove alle *civitates* dell'epoca antica si sostituiscono gli Stati contemporanei, che tra loro dialogano e cooperano in funzione del corretto andamento del mercato globale. E sono proprio iniziative come quella, già richiamata, della "Nuova Via della Seta" a dar luogo ad una eterogenesi dei fini, per cui dalla *pax* economica, favorita da una raggiunta *pax* giuridica, può conseguire l'agognata *pax* politica, che finirebbe così per soffocare gli atteggiamenti bellicosi, scaturenti dall'obiettivo del mantenimento di determinati equilibri geopolitici, da parte delle grandi potenze mondiali e, con essi, il conseguente modo di ragionare per blocchi contrapposti, ciascuno connotato da una propria ideologia e cultura, che rimanda a periodi storici – non molto lontani nel tempo - caratterizzati da forti tensioni diplomatiche e non solo.

In questo equilibrio si sostanzia la forza del diritto, di cui il romanista, nel caso specifico, ma non solo, è chiamato a farsi interprete. Posto che "ogni tempo pone al diritto romano una domanda storica diversa, secondo il problema concreto di equilibri che in quel periodo la società sta vivendo"⁴³, lo studioso è oggi incaricato di uscire dal suo "splendido isolamento" per fornire le proprie conoscenze, il proprio metodo, le proprie acquisizioni e – perché no? – la propria *weltanschauung* alla scienza giuridica che si occupa della costruzione delle basi del diritto positivo contemporaneo. Bisogna, evitare, insomma, che lo studio del diritto romano, per dirla con Emilio Betti, sia "una scienza d'archivio condannata a perpetuo ristagno".

Una rivoluzione di pensiero che deve partire dalle aule universitarie, laddove, come ebbe a sostenere Giuliano Crifò, "appare in tal senso ancor

⁴³ F. SPANTIGATI, *Noi e il tardo impero: problemi attuali e esperienza del passato*, in AA.VV., *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII convegno internazionale in memoria di André Chastagnol*, Napoli, 2001, pp. 789 ss.

più fondamentale lo specifico insegnamento della storia del diritto romano ben più di quanto non possa esserlo, privo di questi fondamenti, quello istituzionale, essenzialmente privatistico e nozionistico. E questo proprio se si vuole evitare che, tornando indietro di qualche secolo, la romanistica divenga una disciplina ausiliaria a qualche corso di storia antica”⁴⁴. Lungi dal voler esprimere giudizi di valore, la notazione dell’illustre studioso appena citata ha sicuramente il merito di evidenziare l’importanza del metodo storiografico nella ricerca che il romanista è tenuto a compiere; un metodo che non lo rende, per ciò stesso, uno storico, ma che gli attribuisce un compito peculiare, di indubbia decisività ai fini del progresso della scienza giuridica.

⁴⁴ G. CRIFÒ, *Il compito del romanista*, in *Revista Internacional de Derecho Romano*, 1/2008, p. 40.